

Codice A1610A

D.D. 29 gennaio 2019, n. 28

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. MADONNA DEL SASSO (VB) - Richiedente: E-Distribuzione Spa. Intervento: Realizzazione di nuova linea elettrica aerea alla tensione di 230/400 Volt, con posa di un sostegno a palo. Autorizzazione paesaggistica.

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 ("Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata");

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza entro il termine di venti giorni dalla ricezione degli atti;

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;

vista la legge regionale 32/2008;

vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

"Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016".

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato 2)

dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Arch.Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Dott. Roberto Ronco
(ex. L. 190/2012)

Il Funzionario estensore Giancarlo Bruno

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Classificazione 11.100/1091/2018A/A16.000

(da citare nella risposta)

*Data e protocollo del documento sono riportati nei
metadati del mezzo trasmissivo*

Rif. n. 23070 /A1610A del 06.09.2018

33436/A1610A del 28.12.2018

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31
Comune : **Madonna del Sasso (VB)**
Intervento: Realizzazione di nuova linea elettrica aerea alla tensione di
230/400 Volt, con posa di un sostegno a palo in via per Boleto –
F8 – pp 365-968
Istanza : **E-Distribuzione Spa**

Esaminata l'istanza, qui pervenuta dal Comune di Madonna del Sasso (VB), in data 06.09.2018 (23070/A1610A), con nota del 06.09.2018, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe;

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza;

visti gli atti integrativi pervenuti dal Comune di Madonna del Sasso (VB) in data 28.12.2018 (33436/A1610A) con nota prot. n.3583 del 22.12.2018;

considerato che gli interventi previsti consistono nella realizzazione di nuova linea elettrica aerea alla tensione di 230/400 Volt, con posa di un sostegno a palo in via per Boleto;

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione;

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata";

verificato che il Comune di Madonna del Sasso (VB) non risulta idoneo all'esercizio della delega;

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati;

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr;

accertato che l'intervento proposto - ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 01.08.1985 avente per oggetto: *"Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del Lago d'Orta e territori circostanti ricadente nei comuni di Omegna, Armeno, Pettenasco, Miasino, Ameno, Orta San Giulio, Bolzano Novarese, Gozzano, San Maurizio d'Opaglio, Madonna del Sasso, Pella, Arola, Cesara e Nonio"* - appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda B054 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte;

considerato che le opere così come proposte, derivano dalla necessità di sostenere l'intero tratto di linea esistente, con l'ausilio del nuovo palo di "ammaro". Motivazioni rilevate dalla documentazione progettuale integrativa, trasmessa dalla società Enel e pervenuta in data 28.12.2018;

considerato altresì, che gli interventi risultano di modesta entità rispetto al contesto e nel pieno rispetto delle prescrizioni sotto riportate, non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località;

con la presente si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- ✓ il nuovo sostegno in progetto di "Ammaro" previsto con palo tubolare, sia opportunamente trattato per rendere di natura opaca la finitura superficiale e sia altresì, verniciato con colori a tonalità bruno-scuro, al fine di renderlo maggiormente compatibilità con il contesto in esame, in relazione alla zona boscata che si staglia sullo sfondo;

- ✓ siano opportunamente ripristinati i luoghi nel tratto dove è previsto lo scavo per il passaggio della nuova linea interrata.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali) che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Allegato 2



TORINO 22 GEN 2019

Regione Piemonte

Settore Territorio e Paesaggio

Ministero per i beni e le attività culturali
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER
LE PROVINCE DI BIELLA NOVARA VERBANO-CUSIO-OSOLA E
VERCELLI

E.p.c.

Prot. n. 744 Class. 36.10.06/138 All.

OGGETTO:

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica / Tutela archeologica

DESCRIZIONE: MADONNA DEL SASSO - (VB)

Bene e oggetto dell'intervento:

Realizzazione di nuova linea elettrica aerea alla tensione di 230/400 Volt, con posa di un sostegno a palo in Via per Boleto - F8 - pp 365-968

Indirizzo: Via per Boleto

DATA RICHIESTA: data di arrivo richiesta 18/01/2019 (Vs. prot. 1413/2019 del 16/01/2019)
protocollo entrata richiesta n.667 del 21/01/2019

RICHIEDENTE: E-Distribuzione Spa - Privato

PROCEDIMENTO: Autorizzazione paesaggistica semplificata (Art. 146 D.LGS. 42/2004 s.m.i.; D.P.R. 31/2017)

PROVVEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE

DESTINATARIO: Regione Piemonte - Pubblico

Vista la richiesta presentata alla competenza di questo Ufficio per gli effetti delle norme citate in oggetto, e la documentazione progettuale allegata all'istanza;

TUTELA PAESAGGISTICA:

Considerato che la località interessata dall'intervento ricade in area tutelata ai sensi della Parte III del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., in forza del D.M. 01/08/1985;

Vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza;

Esaminata e attentamente considerata la relazione trasmessa dalla Regione Piemonte in adempimento all'art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., condividendone quanto espresso in relazione alla materia strettamente paesaggistica,

Valutato che l'intervento così come proposto non appare tale da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche, questa Soprintendenza, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti esprime parere favorevole alle opere proposte, facendo proprie le prescrizioni impartite nella nota citata dalla Regione Piemonte, Settore Territorio e Paesaggio.

TUTELA ARCHEOLOGICA:

Si rappresenta che, qualora durante i lavori di scavo si verificassero rinvenimenti fortuiti di reperti, strutture e stratigrafie di interesse archeologico, è fatto obbligo, ai sensi della normativa vigente in materia (art. 90, 169 e 175 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.), degli artt. 822, 823 e, specialmente, 826 del Codice Civile, nonché dell'art. 733 del Codice Penale, di sospendere i lavori e avvertire entro 24 ore la Soprintendenza scrivente o il Sindaco o l'Autorità di Pubblica Sicurezza competente per territorio.

È fatto altresì obbligo di provvedere alla conservazione temporanea dei beni rinvenuti. L'eventuale rinvenimento fortuito di emergenze archeologiche nell'area oggetto del presente intervento potrebbe comportare l'imposizione di varianti al progetto in realizzazione, nonché l'effettuazione di indagini archeologiche approfondite finalizzate alla documentazione delle eventuali emergenze antiche ed ai relativi interventi di tutela.



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo.



MINISTERO
PER I BENI E
LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Sede di Torino - Palazzo Chiabrese: Piazza San Giovanni, 2 - 10122 - Sede di Novara - Palazzo San Paolo: Corso Cavallotti, 27 - 28100
<http://www.sabap-no.beniculturali.it> - EMAIL: sabap-no@beniculturali.it - PEC: mbac-sabap-no@mailcert.beniculturali.it
Tel. +39.0321.331989 - Fax +39.0321.630181 CF: 94077800038 - CODICEIPA: LPYOXI